

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. N. 655 / S.N.

Roma, 5 agosto 2017

Al Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco GABRIELLI

ROMA

Al Ministero dell' Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio Relazioni Sindacali

ROMA

Oggetto: Ruolo degli Ispettori e Ruolo Direttivo ad esaurimento – osservazioni sul Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Preg.mo Capo della Polizia,

tralasciando la ben nota contraria posizione dell' Organizzazione Sindacale che rappresento in merito a questo Riordino, ci è stata rappresentata, e con spirito propositivo ritengo doveroso sottoporre alla Sua attenzione, una approfondita analisi di alcuni articoli contenuti nel recentissimo D.Lgs. 95/2017 dai quali emergerebbe che non vi è un sufficiente coordinamento tra le norme ivi contenute e quelle connesse. Per il momento, con la presente, mi riferisco alla parte relativa all'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, il cui accesso è disciplinato dall'art. 2, lettera t).

Tale norma, infatti, all'art. 1, comma 5, lettera p) dispone l'abrogazione del Capo II del titolo I del D. Lgs. 334/2000, vale a dire che dovrebbero essere abrogati in sequenza:

l'art. 14", che istituisce il ruolo direttivo speciale; l'art. 15, che ne determina le funzioni; l'art. 16, che ne disciplina l'accesso "a regime"; gli artt. 17 e 18, che ne dispongono, rispettivamente, il corso di formazione e le dimissioni dallo stesso; gli artt. 19 e 20, relativi alle rispettive nomine di commissario capo r.s. e di vice questore aggiunto r.s.;

ed infine, parte dell'art. 21, che per completezza, si riporta di seguito:

«<Art. 21>. Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio.

1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.».

SEGRETERIA NAZIONALE

Non rientra tra le abrogazioni, la parte relativa all'art. 21, comma 1, in quanto, l'art. 45, comma 21, del D. Lgs. 95/2017, al penultimo periodo, così recita: «Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Orbene, se quindi "resta fermo" il disposto dell'art. 21, comma 1, gli ispettori superiori, una volta in quiescenza, verranno promossi commissari, mentre non è chiaro se stessa sorte sia riferibile anche ai sostituti commissari (nuova qualifica e non più denominazione).

A questo punto, dunque, diventa necessario chiedersi quale sarà la sorte dei sostituti commissari, non più ispettori superiori per effetto dell'elevazione a rango di qualifica di quella che prima era solo una denominazione aggiunta.

Dunque, ci si chiede se continueranno a beneficiare anch'essi del dettato dell'art. 21 o saranno sorpassati una volta in pensione? Inoltre, cosa accadrà ai vincitori di concorso per il ruolo direttivo ad esaurimento, nominati vice commissari e posti in quiescenza prima della nomina a commissario, cioè prima della conclusione del periodo formativo bimestrale?

Se andiamo a guardare l'art. 2, lettera t), nr .1), ad un certo punto, si legge: «In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato [N. d. R. quello nominato vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento] è collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto.».

Uno stralcio di tale citato secondo periodo chiarisce il concetto: «I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione [...]».

Per una corretta ricostruzione della norma in esame, è necessario tenere presente che, all'epoca il D. Lgs. 334/2000, prevedeva la promozione in favore degli ispettori superiori, posti in quiescenza, alla qualifica di commissario, e che, in quel periodo, non era ancora stata istituita la 'denominazione' aggiuntiva di "sostituto commissario", introdotta in seguito dall'art. 19 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 ed inserita, con l'art. 31 - quater ("Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario»."), nel D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Ciò posto, ed al fine di far meglio comprendere il seguito delle osservazioni, si ritiene necessario citare la regola di carattere generale (valida, fra l'altro, per il Ruolo Ispettori, ma destinata a soccombere di fronte alla normativa speciale prevista per il ruolo direttivo a esaurimento) contenuta nell'art. 45, comma 21, del D. Lgs. 95/2017, per la quale «A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio [...] La promozione è esclusa ... per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza [N.d.R. anche i nuovi Sostituti commissari diventati qualifica apicale del ruolo].».

Ci si consenta di proporre, in questo anno di possibili aggiustamenti previsti dalla norma in esame, una possibile soluzione.

Al fine di intervenire su tale scenario, si ritiene di dover ricercare una soluzione che passi attraverso una linea logica, razionale, simmetrica e, soprattutto, giusta ed equa per tutti coloro che in questo periodo di transizione, lasceranno l'amministrazione per il collocamento in quiescenza. Per cui, se l'ispettore superiore - una volta in pensione - grazie al mantenimento in vita del comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 334/2000, come avvenuto sino ad oggi, sarà collocato in quiescenza con la qualifica di commissario, si ritiene che si debba prevedere di continuare ad applicare la norma anche e logicamente nei confronti della nuova qualifica apicale di Sostituto commissario.

D'altronde, sarebbe non poco illogico prendere una penalizzazione per chi, a poco dalla pensione, dovesse transitare nella superiore qualifica di Sostituto commissario.

È quanto mai necessario un intervento volto a garantire che anche i neo Sostituti commissari sarebbero promossi commissari una volta in quiescenza.

Purtroppo, ancora peggio, quanto è stato previsto per il Vice Commissario del nuovo ruolo ad esaurimento; per questa parte della norma, sembra quasi ci sia stato un accanimento nei confronti di quel personale che, come unanimemente riconosciuto, è stato già fortemente penalizzato.

Infatti, coloro che resteranno bloccati in questa qualifica, salteranno sì, ma nel nulla, poiché, andando in quiescenza, per effetto della norma speciale, resteranno al posto di partenza (Vice Commissari), venendo così scavalcati.

E saranno solo questi a seguire questa sorte, poiché la normativa speciale per il ruolo direttivo ad esaurimento ha previsto per loro di andare in quiescenza da Vice commissari, mentre, giustamente, i Commissari e i Commissari capo saranno collocati in quiescenza, rispettivamente, con la promozione a Commissario capo e di Vice questore aggiunto, il giorno dopo il pensionamento.

Per sanare questa incredibile ma ahinoi reale "svista" normativa, basterebbe far acquisire la qualifica di Commissario r.e. ai Vice commissari r.e. il giorno prima della loro collocazione in quiescenza (il tutto a costo zero), visto che il trattamento economico del Commissario è uguale a quello del Sostituto commissario coordinatore di cui godrà il Vice commissario per effetto dell'assegno ad personam previsto dall'art. 45, comma 5, del D. Lgs. 95/2017).

In tal modo si potrà conferire a questi ultimi la promozione alla qualifica di Commissario capo, il giorno dopo la quiescenza (tale previsione, ci sembra molto più logica, razionale, simmetrica e, soprattutto, giusta ed equa!).

Altra ipotesi risolutiva potrebbe essere quella di far acquisire ai Vice commissari la qualifica di Commissario (come già precisato, a costo zero) al termine del 1° mese di formazione, quello "applicativo", prevedendo che la decorrenza utile ai fini della promozione a Commissario capo inizi solo al termine di tutto il periodo formativo, dunque all'esito del bimestre "formativo", successivo a quello "applicativo". E questa, probabilmente, sarebbe una soluzione ancora migliore.

L'occasione è gradita per porgerLe distinti saluti, nell'auspicio di riuscire a ricondurre nel giusto alveo l'intera questione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Valter Mazzetti

Valter Mazzetti